Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 luglio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 190 DEL 31 LUGLIO 1956:

Supplemento n. 1.

LEGGE 25 luglio 1956, n. 765.
Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

LEGGE 27 luglio 1956, n. 766.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

LEGGE 27 luglio 1956, n. 767.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

LEGGE 27 luglio 1956, n. 768.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

Supplemento n. 2.

LEGGE 27 luglio 1956, n. 769.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

LEGGE 27 luglio 1956, n. 771.
Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

LEGGE 27 luglio 1956, n. 771.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

Supplemento n. 3.

LEGGE 25 luglio 1956, n. 772.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

LEGGE 27 luglio 1956, n. 773.
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

LEGGE 27 luglio 1956, n. 774.
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 25 luglio 1956, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, S. E. il dott. Luis Caro Escallon, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Colombia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Colombia.

(3682)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 luglio 1956, n. 759,
Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

Art. 2.

Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni.

L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste può autorizzare turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.

Art. 3.

La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure, sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.

In ogni caso la decortica dovrà essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di centimetri 45, misurata sopra scorza.

Art. 4.

Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto.

E' in facoltà dell'Amministrazione della economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.

Art. 5.

E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

Art. 6.

E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.

Art. 7.

La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

Art. 8.

E' vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idro-geologico e ancorchè danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idro-geologico.

Art. 9.

L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione della Amministrazione forestale competente per territorio.

Art. 10.

E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre.

Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idro-geologico.

Art. 11.

E' istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una « Carta sughericola » nella quale sono registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero.

A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella « Carta » stessa, provvedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unità per ettaro.

Art. 13.

Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e non sono conciliabili.

Se l'infrazione è di lieve entità l'ammenda è ridotta sino ad un terzo.

Il sughero e il sugherone provenienti da estrazioni fatte in contravvenzione alle norme della presente legge sono soggetti a sequestro; di essi sarà disposta la confisca.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — TAMBRONI — MEDICI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 18 luglio 1956, n. 760.

Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola di Capraia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale, dell'isola d'Elba e dell'isola del Giglio, sono estese ed applicabili, senza eccezione alcuna, anche all'intero territorio dell'isola di Capraia, interamente compreso nel comune di Capraia Isola.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — CAMPILLI — MEDICI — ROMITA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 18 luglio 1956, n. 761.

Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 25.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 250.000.

Resta immutato il limite di lire 50.000, stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'art. 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 10.000.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima della entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1956, n. 762.

Cambiamento della denominazione del comune di Casamicciola, in provincia di Napoli, in quella di « Casamicciola Terme ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Casamicciola (Napoli) in data 21 novembre 1954, n. 32, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Casamicciola Terme »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Napoli in data 21 gennaio 1955, n. 7, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Casamicciola, in provincia di Napoli, è mutata in quella di « Casamicciola Terme ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 148. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 763.

Cambiamento della denominazione del comune di Bagni di Casciana, in provincia di Pisa, in quella di « Casciana Terme ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Bagni di Casciana (Pisa) in data 11 maggio 1953, n. 59, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Casciana Terme »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Pisa in data 9 luglio 1953, n. 170/10, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Bagni di Casciana, in provincia di Pisa, è mutata in quella di « Casciana Terme ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 149. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 764.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell''Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335; 27 ottobre 1951, n. 1827; 30 luglio 1953, n. 999; 8 febbraio 1954, n. 403; 27 marzo 1954, n. 735 e 24 luglio 1955, n. 779;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di:

9) « Storia delle dottrine politiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 152. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1956.

Restituzione del dazio e degli altri diritti di confine su alcuni prodotti esportati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16 delle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, nonchè le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 5 della legge 7 aprile 1898, n. 110;

Visto il regio decreto 11 gennaio 1934, n. 12;

Visto il proprio decreto 19 marzo 1955;

Riconosciuta la opportunità, allo scopo di favorire la esportazione di alcuni prodotti nazionali, di apportare alcune modifiche al regio decreto 11 gennaio 1934, n. 12, e di estendere ad altri prodotti prima non considerati la restituzione del dazio e degli altri diritti di confine sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Sentito il Comitato consultivo costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota di restituzione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, alla esportazione delle spolette tipo PD - M51 - A5 (contratto

DA 91 557 EUC 139) è estesa ai sottoindicati tipi di spolette:

Spoletta PD M51 A5 con booster M21 A4 (contratto DA-91-516-EUC-516);

Spoletta MTSQ-M501-A1 (contratto DA-91-516-EUC-516).

Art. 2.

L'aliquota della restituzione prevista dal regio decreto 11 gennaio 1934, n. 12, alla esportazione delle conterie sciolte o infilate, sui fiori e sulle frangie di perle fatti di conterie, è elevata a L. 20 al kg. limitatamente alle perle di vetro e simili (st. 3197), alle imitazioni di perle fini (st. 3198), alle imitazioni di pietre preziose (st. 3199), alle imitazioni di coralli, granelli per pannelli di segnalazioni ed insegne luminose (st. 3202), lavori di conterie non nominati nè compresi altrove (canutiglie, frangie, fiori, foglie, ornamenti e corone di perle, ecc.) (st. 3203).

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI

ANDREOTTI — MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1956
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 400. — BENNATI

(3666)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 1956.

Conferma in carica del commissario dell'Ente Italiano della Moda, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1951, col quale l'Ente Italiano della Moda, viene eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto;

Visti i decreti Ministeriali in data 5 maggio 1952, e 31 dicembre 1952, con i quali vengono nominati rispettivamente il Consiglio generale ed il presidente dell'Ente medesimo;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1954, con il quale il dott. Dario Morelli fu Gustavo viene nominato commissario dell'Ente Italiano della Moda per la durata di un anno;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1955, con il quale la gestione commissariale affidata al dott. Morelli viene prorogata per un anno;

Considerata la necessità di non interrompere la gestione commissariale fintantochè non sia conclusa la riorganizzazione attualmente in corso dell'Ente stesso, e non sia approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'opportunità di confermare per la durata di un altro anno il predetto dott. Dario Morelli fu Gustavo nella carica di commissario dell'Ente Italiano della Moda, e di attribuirgli i poteri del Consiglio generale e del presidente;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Dario Morelli fu Gustavo, commissario dell'Ente Italiano della Moda, è confermato nella carica suddetta per un anno, con decorrenza dal 1° giugno 1956.

Ad esso sono conferiti i poteri del Consiglio generale e del presidente dell'Ente ed è dato incarico di fare proposte per un nuovo statuto secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
CORTESE

(3662)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1956.

Aggregazione al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari del personale operaio occasionalmente assunto dall'Amministrazione comunale di Verolengo (Torino) per i lavori di manutenzione stradale di durata non superiore a quindici giorni all'anno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER L'INTERNO

Viste le disposizioni sancite dall'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1161;

Visto l'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Decreta:

Il personale operaio occasionalmente assunto dall'Amministrazione comunale di Verolengo (Torino) per i lavori di manutenzione stradale di durata non superiore a 15 giorni all'anno, è aggregato al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari.

Roma, addì 28 marzo 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

(3663)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1956.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1956, che costituisce la Commissione suddetta;

Vista la lettera n. 6901 del 4 maggio 1956, con la quale il Ministero dei lavori pubblici designa il dottor Vittorio Rossi quale membro effettivo della Commissione suddetta, in sostituzione del dott. Mario Andreucci che per impegni d'ufficio connessi alla sua attuale carica non può partecipare ai lavori della Commissione stessa, e come membro supplente l'ing. Ivan Mercatelli in sostituzione del predetto dott. Vittorio Rossi;

Considerata la necessità di procedere alle sostituzioni suddette;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vittorio Rossi, in sostituzione del dottor Mario Andreucci, e l'ing. Ivan Mercatelli, in sostituzione del predetto dott. Vittorio Rossi, sono nominati quali esperti designati dal Ministero dei lavori pubblici — rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Registro n. 11 Lavoro e previd. soc., foglio n. 399. — GALEANI

(3645)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1956.

Costituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Viste le designazioni effettuate dalle pubbliche Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla costituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o, in caso di assenza od impedimento, dal dott. Rosario Purpura, quale suo delegato.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 è così composta:

Caporaso dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Di Paola dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Triggiani comm. Ettore e Guerrieri dott. Luigi, in rappresentanza degli industriali;

Pontecorboli comm. Enrico e Meledandri gr. ufficiale Enrico, in rappresentanza dei commercianti;

Gamalero rag. Pietro e Forcella dott. Domenico in rappresentanza degli agricoltori;

Rinaldi Michele, Ortolani Aldo, Cucchi Mario, Cavallucci Pietro, Abate Gaetano, Leolini Enzo e Passeretti Amleto in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3.

I membri della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Le funzioni di segretario e di vice segretario della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio sono disimpegnate rispettivamente dal dott. Giovanni Tinari e dal dott. Giovanni Leggio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Registro n. 11 Lavoro e previdenza, foglio n. 400. — GALEANI

(3664)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1956.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Gorizia n. 781-II-1, in data 8 marzo 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Ferigo Giorgio e Parenzan Sergio, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro), in quanto dimissionari, con i signori Sgu-

bin Livio e Di Lazzaro Armando della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Ferigo Giorgio e Parenzan Sergio sono sostituiti, rispettivamente, con i signori Sgubin Livio e Di Lazzaro Armando, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3440)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1956.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 16 novembre 1954, con il quale è stato costituito il Consiglio generale dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del consigliere comm. Piero Misul, deceduto;

Viste le lettere del presidente dell'Ente in data 10 maggio 1954, e 10 luglio 1956

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Luigi Gherzi è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », in rappresentanza degli espositori, in sostituzione del consigliere Piero Misul.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1956

Il Ministro: CORTESE

(3516)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo bellunese tra lavoratori « Cobelavor », con sede in Belluno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita alla Cooperativa di consumo Bellunese tra lavoratori « Cobelavor », con sede in Belluno, dal quale si rileva che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società Cooperativa di consumo Bellunese tra lavoratori « Cobelavor », con sede in Belluno, costituita con atto 18 luglio 1945 del dott. Agostino Pierbon, notaio in Belluno, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Giacomo Pellegrini è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3665)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1956.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e alle imprese private di assicurazione sulla vita ad abolire gli aumenti tariffari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti Ministeriali con i quali nell'anno 1945 l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, le imprese italiane e le rappresentanze di imprese estere che esercitano l'assicurazione sulla vita sono state autorizzate ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione a forma ordinaria;

Visti i successivi provvedimenti che riducono gradualmente le misure degli aumenti tariffari in rapporto ai capitali assicurati;

Viste le domande dell'Istituto e delle imprese predette tendenti ad ottenere l'abolizione completa degli aumenti stessi;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1956 l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, le imprese italiane e le rappresentanze di imprese estere che esercitano l'assicurazione sulla vita sono autorizzate ad abolire gli aumenti tariffari attualmente in vigore per tutte le tariffe di assicurazione a forma ordinaria.

Roma, addì 20 luglio 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3668)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 28 giugno 1956.

Autorizzazione all'imbarco in qualità di medici di bordo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, parzialmente modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573 e 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto l'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1954 (registro n. 99 Presidenza, foglio n. 176), con il quale fu indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Visti i propri decreti 2 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1955 (registro n. 4 Presidenza, foglio n. 164), con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice per la suddetta sessione di esami, e 1° settembre 1955 (registro n. 9 Presidenza, foglio n. 48), relativo alla sostituzione di un membro e del segretario della Commissione stessa;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1955 (registro n. 9 Presidenza, foglio n. 321), con il quale si provvide alla nomina dei componenti aggregati per le prove di lingue estere;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, in particolare il verbale del 5 maggio 1956, nel quale è compilato l'elenco alfabetico dei concorrenti risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

I sottonotati dottori in medicina e chirurgia, elencati in ordine alfabetico, sono dichiarati idonei ed autorizzati all'imbarco in qualità di medici di bordo:

1) Chiesa Augusto; 2) Colaizzo Giuseppe; 3) Colli Fernando; 4) Corsanego David; 5) D'Ambrosio Massimo; 6) Di Napoli Francesco; 7) Dini Giancarlo; 8) Ferrari Paolo; 9) Florenzano Francesco; 10) Garello Luciano; 11) Gentilucci Gaetano; 12) Giannico Luigi; 13) Lazzaro Antonino; 14) Milillo Vitantonio; 15) Piotti Franco; 16) Pirri Giuseppe; 17) Scaramazza Gaetano; 18) Scognamiglio Giovanni; 19) Semeraro Domenico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 28 giugno 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1956
Registro n. 8, foglio n. 363

(3684)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto Presidenziale 20 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1956, il dott. Paino Giuseppe di Giovanni, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nelle isole di Panarea e Stromboli, del distretto notarile di Messina, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(3502)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinunzia all'allestimento della « Mostra della produzione e dell'industria viti-vinicola » di Canelli (Asti)

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti, con nota nel 19 luglio 1956, n. 6545, ha comunicato che il Comitato organizzatore della « Mostra della produzione e dell'industria viti-vinicola » rinunzia all'allestimento della manifestazione che avrebbe dovuto aver luogo in Canelli (Asti) dal 2 al 16 settembre 1956.

(3671)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « La Previdente », con sede in Baressa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1956, la Società cooperativa mista « La Previdente », con sede in Baressa, costituita con atto del notaio Efisio Congiu in data 17 ottobre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(3530)

Nomina del liquidatore governativo della Società cooperativa edile, con sede in Miglionico

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1956, il rag. Francesco Di Vincenzo, è stato nominato, ai sensi di legge, liquidatore della Società cooperativa edile, con sede in Miglionico.

(3529)

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di consumo « Armando Blasi », con sede in Montecompatri, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1956, la Società cooperativa agricola e di consumo « Armando Blasi », con sede in Montecompatri, costituita con atto in data 17 giugno 1947 dell'avv. Giovanni Marini, notaio in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'ing. Costanzo Martini.

(3541)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro costruzioni edili stradali « Casolana », con sede in Casoli, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1956, la Società cooperativa di produzione e lavoro costruzioni edili stradali « Casolana », con sede in Casoli, costituita in data 12 aprile 1950, con atto a rogito del notaio Pace Tommaso di Castel Frentano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato il liquidatore nella persona del rag. Remo De Marinis.

(3542)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro fra lavoratori metalmeccanici, con sede in Massa, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1956, la Società cooperativa di lavoro fra lavoratori metalmeccanici, con sede in Massa, costituita in data 4 luglio 1952 con atto del notaio dott. D. Maneschi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Luigi Sala.

(3543)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Alfredo Grillo, nato a Prata di Principato Ultra (Avellino) il 14 febbraio 1905, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia rilasciatogli dalla Università di Roma in data 8 marzo 1930, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1928-29.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3573)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1956 (registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 89) è stato disposto nei confronti della Ditta « CERERE » Società anonima con sede in Voghera:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3590, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 44.68.95);

c) la determinazione in L. 3.909.756 — arrotondate ai sensi di legge a L. 3.905.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1956 (registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 85) è stato disposto, nei confronti della ditta MARSILI Alfeo Giuseppe fu Antonio:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3890, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 5.70.69);

c) la determinazione in L. 586.857 — arrotondate ai sensi di legge a L. 585.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1956 (registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 85) è stato disposto, nei confronti della Ditta PARADISI Pier Girolamo fu Eugenio:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3574, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 2.15.97);

c) la determinazione in L. 542.633 — arrotondate ai sensi di legge a L. 540.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(3657)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 343 — Data 28 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Luciani Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 779 — Data: 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cinotti Arnoldo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 780 — Data: 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cinotti Arnoldo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 781 — Data: 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cinotti Arnoldo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 783 — Data: 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cinotti Arnoldo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2316 — Data: 29 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Checchia Armando — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7372 — Data: 23 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Cavaliere Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7436 — Data: 9 maggio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Prete Angelo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7378 — Data: 8 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Zizzi Nicola fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 3200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 luglio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(3600)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 30 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,78	624,78	624,77	624,70	624,80	624,77	624,80	624,80	624,80
$ Can.	635,88	635,75	635,50	635,875	634,95	635,70	636,10	635,875	635,875	635,875
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,34	90,30	90,30	90,33	90,25	90,40	90,31	90,35	90,35	90,35
Kr. N.	87,35	87,31	87,35	87,35	87,34	87,35	87,36	87,39	87,39	87,39
Kr. Sv.	121,22	121,15	121,27	121,30	121,16	121,18	121,24	121,22	121,22	121,22
Fol.	164,24	164,21	164,27	164,25	164,16	164,20	164,18	164,24	164,24	164,24
Fr. B.	12,57	12,575	12,565	12,565	12,565	12,50	12,5675	12,572	12,57	12,57
Fr. Fr.	178,23	178,18	178,22	178,25	178,15	178,30	178,22	178,26	178,26	178,26
Fr. Sv. acc.	143,30	143,25	143,28	143,34	143,25	143,25	143,33	143,30	143,30	143,30
Lst.	1746,75	1745,875	1746 —	1746,375	1746,25	1745,50	1746 —	1746,75	1746,75	1746,75
Dm. occ.	149,64	149,55	149,595	149,65	149,54	149,67	149,61	149,66	149,66	149,66

Media dei titoli del 30 luglio 1956

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	61,65
Id. 3,50 % 1902	59,30
Id. 5 % 1935	84,425
Redimibile 3,50 % 1934	77,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,35
Id. 5 % 1936	93,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,175

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1956

Valuta	
1 dollaro USA.	624,77
1 dollaro Can.	635,987
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	90,32
1 Kr. Norv.	87,355
1 Kr. Sv.	121,27

Valuta	
1 Fol.	164,215
1 Fr. bel.	12,566
100 Fr. Fr.	178,235
1 Fr. Sv. acc.	143,335
1 Lst.	1746,187
1 Marco ger.	149,63

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso ad un posto di architetto aggiunto nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato agli aiuti ed assistenti universitari, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministro per la pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161, del 30 giugno 1956, è stato messo a concorso un posto di architetto aggiunto nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari.

Gli aspiranti al concorso debbono possedere alla data del bando, 7 aprile 1956, i seguenti requisiti:

1) siano stati nominati assistenti in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

3) siano in possesso del diploma di laurea in architettura;

4) siano aiuti od assistenti ad una cattedra di storia dell'arte e stili della architettura o di composizione architettonica, di elementi o caratteri costruttivi e stilistici dei monumenti, di urbanistica.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, deve pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) entro il termine di sessanta giorni a decorrere dal 30 giugno 1956. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata mediante visto del rettore.

Nella domanda medesima gli aspiranti debbono dichiarare la data e il luogo di nascita, la loro qualità di impiegato di ruolo dello Stato indicando l'Università presso cui prestano servizio e la qualifica, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate, il titolo di studio, la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Debbono, inoltre, nella domanda: dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni ed indicare il loro nome, cognome, e preciso recapito.

Gli aiuti e gli assistenti di cui è parola sono ammessi senza limiti di età.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli. Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dall'invito che sarà loro rivolto, una copia della stato di servizio rilasciato dal Ministero, su carta bollata da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per i fogli successivi e il certificato medico (dovrà essere fatta richiesta al Ministero in tempo utile della copia dello stato di servizio).

I termini di presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli di merito sono aumentati di trenta giorni per i concorrenti non residenti in territorio metropolitano.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

La prova consiste in un esame-colloquio vertente sui seguenti argomenti:

a) storia dell'architettura, con particolare riguardo ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica delle varie epoche;

b) storia dell'arte medioevale e moderna;

c) sistemi e tecnica del restauro monumentale la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazioni schemi di calcolo ed esempi concreti sottoposti al candidato attraverso materiale documentario fornito dalla Commissione;

d) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale mediante carta di identità, libretto ferroviario, libretto postale di riconoscimento personale o altro documento valido.

Il Ministro: Rossi

(3658)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a quattrocento posti di direttore didattico in prova (gruppo B, grado 8°), indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1955.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1955, registro n. 61, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 gennaio 1956, n. 5, con il quale fu indetto un concorso ordinario per esami e titoli a quattrocento posti di direttore didattico in prova (gruppo *B*, grado 8°);

Veduto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1956, registro n. 14, foglio n. 78, con il quale è stato prorogato fino al 31 maggio 1956 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suindicato;

Veduto il decreto Ministeriale 15 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1956, registro n. 33, foglio numero 337, con il quale è stato prorogato fino al 20 giugno 1956 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suindicato, in vista di particolari esigenze del servizio di vigilanza della scuola elementare;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e titoli a quattrocento posti di direttore didattico in prova (gruppo *B*, grado 8°), indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, già prorogato fino al 20 giugno 1956, è prorogato fino al 6 ottobre 1956.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1956
Registro n. 40, foglio n. 97.

(3673)

PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto prefettizio n. 34116 in data 30 dicembre 1954, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria delle concorrenti idonee predisposta dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Spagnoli Giovanna	punti	60,23	su 100
2. Talassi Giannina	»	57,11	»
3. Arrighi Lucilla	»	55,61	»
4. Banzi Marta	»	55,26	»
5. Taddei Melisenda	»	54,67	»
6. Pareschi Leide	»	53,77	»
7. Gaiba Altea	»	53,10	»
8. Zanella Emilia	»	51,84	»
9. Bottoni Fiorina	»	51,71	»
10. Tebaldi Adriana	»	51,69	»
11. Lucchesi Angela	»	51,62	»
12. Bardella Liliana	»	51,59	»
13. Lavacchielli Aldegonda	»	50,59	»
14. Cavicchi Gigliola	»	50,18	»
15. Romanini Perla	»	50,14	»
16. Raffaelli Carmen	»	49,96	»
17. Panfili Viola Luisa	»	49,89	»
18. Conti Clara	»	49,88	»
19. Quilici Gemma	»	49,80	»
20. Manetti Anna	»	49,75	»
21. Marchesin Giuditta	»	49,73	»
22. Masieri Giannina	»	49,59	»
23. Rossi Maria	»	49,55	»
24. Simonetti Elsa	»	49,51	»
25. Lanzoni Giuliana	»	49,44	»
26. Migliari Marina	»	49,43	»
27. Chiarion Albertina	»	49,34	»
28. Cavalieri Anna	»	49,29	»
29. Piazza Clementina	»	49,17	»
30. Melandri Maria	»	49,14	»
31. Fantin Anna, coniugata	»	49,00	»
32. Tartari Gina	»	49,00	»
33. Guitti Nara	»	48,97	»
34. Re Rolanda	»	48,92	»
35. Soci Antonia	»	48,70	»
36. Poletti Mafalda	»	48,52	»
37. Trentini Franca	»	48,51	»
38. Orlandi Antonietta	»	48,44	»
39. Moretti Nives	»	48,22	»
40. Caniatti Iolanda, coniugata	»	48,00	»
41. Mistri Silvana, nata il 26 gennaio 1933	»	48,00	»
42. Mucchi Gigliola, nata il 19 maggio 1933	»	48,00	»
43. Bergamini Marisa, nata il 28 agosto 1933	»	48,00	»
44. Bragadini Liliana	»	47,98	»
45. Bottoni Giovanna, nata il 15 luglio 1928	»	47,96	»
46. Paglierini Gabriella, nata il 26 novembre 1932	»	47,96	»
47. Linguerri Gigliola	»	47,73	»
48. Maffezzoni Santa	»	47,72	»
49. Bettucchi Emilia	»	47,52	»
50. Bressanin Iride	»	47,23	»
51. Bacilieri Carmelina	»	47,16	»
52. Moro Pierina	»	47,05	»
53. Pariali Elsa	»	47,01	»
54. Zurma Nerina	»	47,00	»
55. Romani Fernanda	»	46,82	»
56. Trevisani Ione	»	46,79	»
57. Campana Vittorina	»	46,46	»
58. Benfenati Maria	»	46,36	»
59. Caramore Romilda	»	46,25	»
60. Deserti Ivonne, nata il 27 ottobre 1920	»	46,20	»
61. Boschetti Norma, nata il 1° febbraio 1928	»	46,20	»
62. Brazioli Ugolina, coniugata	»	46,11	»
63. Romagnoli Maria, nata l'8 gennaio 1930	»	46,11	»
64. Pavani Anna, nata il 4 luglio 1931	»	46,11	»
65. Tomanin Lina	punti	46,02	su 100
66. Buzzola Alda	»	45,96	»
67. Fazzi Liliana, coniugata	»	45,70	»
68. Renesto Maria	»	45,70	»
69. Fracasso Saida	»	45,60	»
70. Natati Magda	»	45,59	»
71. Romani Carla, nata il 1° giugno 1923	»	45,11	»
72. Pulcinelli Pierina, nata il 9 maggio 1933	»	45,11	»
73. Fornaciari Angiolina	»	45,10	»
74. Benazzi Luisa	»	45,00	»
75. Gavioli Liliana	»	44,71	»
76. Loberto Elia	»	44,62	»
77. Zenisi Ester	»	44,59	»
78. Bolognesi Silvana	»	44,46	»
79. Lombardi Velia	»	44,19	»
80. Govoni Agar	»	44,00	»
81. Pelucchi Antonietta	»	43,92	»
82. Finardi Liliana	»	43,81	»
83. Boldrini Renata	»	43,69	»
84. Gamberini Lidia	»	43,65	»
85. Merli Ester	»	43,42	»
86. Gianesin Lola	»	42,68	»
87. Bacchi Evelina	»	42,25	»
88. Baroni Gina	»	41,48	»
89. Ghesini Giordana	»	40,91	»
90. Scrignoli Maria	»	40,32	»
91. Dall'Olio Vittorina	»	40,20	»
92. Facchini Gianfranca	»	40,11	»
93. Bagnolati Cerere, invalida di guerra	»	39,87	»
94. Lombardi Felicita	»	39,64	»
95. Fiorini Albina	»	35,92	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 13 luglio 1956

Il prefetto: GIURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1954;

Viste le domande delle concorrenti, dalle quali risultano le sedi da ciascuna richieste in ordine preferenziale;

Considerato che la candidata Bagnolati Cerere, invalida di guerra (come risulta dalla dichiarazione dell'O.N.I.G. in data 25 ottobre 1954), classificata al 93° posto della graduatoria ha diritto in virtù delle vigenti disposizioni di legge, al conferimento della condotta ostetrica di San Giovanni di Ostellato (Comune non in regola con la prescritta percentuale) con preferenza rispetto alle altre candidate che la precedono;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche rispettivamente indicate a fianco:

1) Spagnoli Giovanna: Pontegradella (Ferrara);
2) Talassi Giannina: Migliarino;
3) Arrighi Lucilla: Gherardi (Iolanda di Savoia);
4) Banzi Marta: Mezzogoro (Codigoro);
5) Bagnolati Cerere, invalida di guerra: San Giovanni (Ostellato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 13 luglio 1956

Il prefetto: GIURA

(3546)

PREFETTURA DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del comune di Paderno Ponchielli vacante al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il precedente decreto n. 45813 in data 30 dicembre 1954, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per la condotta veterinaria del comune di Paderno Ponchielli vacante al 30 novembre 1954;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari e del Comune interessato;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47, lett. *C*, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del comune di Paderno Ponchielli è costituita come appresso:

Presidente:

Fraenza dott. Pasquale, vice prefetto vicario.

Componenti:

Zappoli dott. Attilio, veterinario provinciale;

Leinati prof. Luigi, docente in patologia generale e anatomia patologica;

Vaccari prof. Italo, docente in clinica medica veterinaria;

Della Nave dott. Costante, veterinario condotto.

Segretario:

Bonifacio dott. Antonino, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Cremona, addì 6 luglio 1956

Il prefetto: DAL CORTIVO

(3620)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n. 9098, in data 31 marzo 1956, con il quale viene nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del defunto dott. Ugo Papa, componente della Commissione suddetta;

Ritenuto di poterlo sostituire con il prof. Giovanni Gebbia, docente di clinica ostetrica e ginecologica;

Visto l'art. 69, primo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del Regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il prof. Giovanni Gebbia, docente di clinica ostetrica e ginecologica, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1954, in sostituzione del defunto dott. Ugo Papa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana », e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 7 luglio 1956

Il prefetto: CALANDRA

(3618)

PREFETTURA DI PERUGIA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 34015-San. del 5 aprile 1956, col quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Atteso che il segretario di detta Commissione dott. G. Battista Scidà per intervenute condizioni di malattia trovasi nella impossibilità di adempiere alle relative mansioni;

Ritenuta la necessità di procedere in sostituzione;

Decreta:

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 sono affidate al dott. Alessandro Panin.

Perugia, addì 20 giugno 1956

Il prefetto: DI GIOVANNI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio precedente decreto n. 48843, div. 3ª-San., in data 28 dicembre 1954, col quale fu indetto pubblico concorso alle condotte sanitarie vacanti in Provincia al 30 novembre 1954, tra le quali le condotte ostetriche dei comuni di: Cannara, Gualdo Tadino, Castiglione del Lago (San Fatucchio), Scheggia Pascelupo, Monte Santa Maria Tiberina, Marisciano (Spina), Citerna e Lisciano Niccone;

Visti gli atti del relativo procedimento, rassegnati dalla Commissione giudicatrice, con la graduatoria delle candidate formata sulla base della valutazione dei titoli e dei risultati delle prove;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria delle candidate al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954, di cui al bando n. 48843 in data 28 dicembre 1954, come di seguito elaborata dalla apposita Commissione giudicatrice, è approvata:

1. Pasticci Reginalda	punti	49,9743
2. Mucciarelli Dina	»	49,5885
3. Bacchini Carmen	»	48,0122
4. Ferranti Adele	»	47,7793
5. Zangarelli Maria Stella	»	46,9283
6. Verbena Giuseppina	»	46,5015
7. Pastorelli Belinda	»	46,0628
8. Cardinali Olga	»	45,7644
9. Mariani Ideale	»	45,6295
10. Pistolesi Diana	»	45,4691
11. Giommetti Giacinta	»	45,4617
12. Bontempi Nazzarena	»	45,2447

13. Pastonchi Giuseppina . . . punti 45,1565
14. Natali Iole . . » 45,1539
15. Ceccarelli Maria Giulietta . . . » 45,1400
16. Petruzzi Rosa . . » 44,7118
17. Tega Antonietta . » 44,6989
18. Baldassarri Anita . » 44,4591
19. Paparelli Anna Maria » 44,2631
20. Manci Lina » 44,2437
21. Cianci Elvira » 44,1567
22. Giuntini Pierina » 44,0764
23. Ciardelli Giuseppina » 43,9618
24. Faina Anna Maria » 43,8406
25. Tabacco Umbertina » 43,5832
26. Cavicchi Maria Angelica » 43,3300
27. Severini Antonietta » 43,2429
28. Ughi Ada » 42,7096
29. Ceci Stelia » 42,6992
30. Baldassarri Giordana » 42,3361
31. Ceccono Renata » 42,2120
32. Panfili Viola Luisa . . » 42,1957
33. Cecchini Pierina » 42,1679
34. Domenichini Rosa » 42,0407
35. Montagnoli Nella » 41,9670
36. Laschi Rita » 41,8474
37. Lazzeri Annunziata Flora » 41,8109
38. Batani Viviana » 41,8087
39. Rambotti Elena » 41,6036
40. Bianchi Marisa » 41,5630
41. Cuccarini Maria » 41,5330
42. Pampanoni Giovanna » 41,1853
43. Massi Settimia » 41,1087
44. Antonini Egilda » 41,0912
45. Rondolini Laura » 41,0000
46. Smarrocchio Olga » 40,9781
47. Tamagnini Aida » 40,6829
48. Antinori Margherita » 40,4200
49. Cenci Giuseppa » 40,4084
50. Tamagnini Gaetana » 40,4078
51. Cecilioni Lina » 40,3340
52. Sposini Giovannella » 40,3262
53. Fiorucci Giuseppa » 40,0764
54. Morlunghi Clara » 39,9238
55. Guiducci Maria Grazia » 39,8000
56. Giontella Laura » 39,7996
57. Rossetto Venilde » 39,6414
58. Epifani Sara » 39,5583
59. Riccucci Lina . » 39,3956
60. Pannacci Meris » 39,3293
61. Ferrini Luciana » 39,2606
62. Tattanelli Graziella » 39,2500
63. Fumanti Nazzarena » 39,1834
64. Guerrini Veronica » 39,1022
65. Buti Venanzia » 39,0000
66. Signoretti Evelina » 39,0000
67. Lanari Assunta » 38,9931
68. Chiucchiù Assunta » 38,8139
69. Ragnacci Eralda » 38,6436
70. Fontanive Romilde » 38,4243
71. Gennari Gisella » 38,3800
72. Romeggini Eugenia » 38,0337
73. Trentini Ornella » 38,0000
74. Urbanelli Adele » 37,9500
75. Rosi Salvatorina » 37,5802
76. Roscini Assunta » 37,3989
77. Arcangioli Amelia » 37,0060
78. Pauselli Amelia » 37,0031
79. Di Agostino Ceculi Giuseppa . » 37,0000
80. Bianchi Elsa » 36,8950
81. Vicari Maria . » 36,8760
82. Paccaduscio Lina . » 36,8329
83. Taddei Graziella . » 36,8145
84. Vincenti Giovanna . » 36,6690
85. Fronduti Mirella . » 36,3965
86. Pannacci Maria . . » 36,3748
87. Bubba Luigia . . » 36,3321
88. Flamini Maria . . . » 36,2919
89. Municchi Fosca . . » 36,2358
90. Momi Marina . . » 36,0262
91. Di Liborio Pasqualina » 36,0000
92. Davanzati Lina . » 35,3674
93. Pallesca Violanda . . » 35,2195
94. Baldetti Dora . . . . . . » 35,0525
95. Ciancaleoni Carla . . . . . punti 35,0000
96. Archetti Bruna . . . . . . » 35,0000
97. Pirri Anna . . . . . . » 35,0000
98. Marconi Maria . » 35,0000

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati, in premesse elencati.

Perugia, addì 12 luglio 1956

Il prefetto: DI GIOVANNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio provvedimento n. 33202 in data 12 luglio 1956, con il quale è approvata la graduatoria delle candidate riuscite idonee al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1954;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascun posto messo a concorso;

Tenute presenti le dichiarazioni a suo tempo rese dalle interessate;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le candidate sottonotate sono dichiarate vincitrici, del concorso sopraindicato per i posti di seguito indicati:

Pasticci Reginalda: per la condotta ostetrica di Gualdo Tadino;

Mucciarelli Dina: per la condotta ostetrica di Cannara;

Bacchini Carmen: per la condotta ostetrica di Lisciano Niccone;

Ferranti Adele: per la condotta ostetrica di Castiglione del Lago (San Fatucchio);

Zangarelli Maria Stella: per la condotta ostetrica di Marsciano (Spina);

Verbena Giuseppina: per la condotta ostetrica di Citerna;

Pastorelli Belinda per la condotta ostetrica di Scheggia Pascelupo;

Cardinali Olga: per la condotta ostetrica di Monte Santa Maria Tiberina.

Il presente decreto sarà pubblicato, insieme al provvedimento di approvazione della graduatoria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 12 luglio 1956

Il prefetto: DI GIOVANNI

(3623)

PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1954, n. 73772-San.;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso;

Ritenuta la regolarità dell'operato della Commissione predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi dei sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Colledani Maria . . punti 55,596 su 100
2. Feruglio Elvira . . . . » 55,150 »
3. Castellano Armida . . . . . » 54,482 »
4. Pascolo Gilda . . . . . . » 54,218 »

5. Crisetig Teresa . . . punti 54,180 su 100
6. Antoniacomi Valentina . . . » 54,057 »
7. Duria Eva . . . » 53,588 »
8. Dosso Luigia . . . » 52,663 »
9. Aviano Elda . . . » 52,455 »
10. De Conti Teresa . . . » 52,401 »
11. Zanchetta Alma . . . » 52,391 »
12. Munari Annetta . . . » 52,375 »
13. Angeli Maria . . . » 52,265 »
14. Merlino Rosa . . . » 52,256 »
15. Toniutti Anita . . . » 52,186 »
16. Raffaelli Carmen . . . » 52,166 »
17. Lucis Carmela . . . » 52,041 »
18. Savio Caterina . . . » 51,982 »
19. Isola Lucia . . . » 51,957 »
20. Lauzzana Gemma . . . » 51,813 »
21. Milocco Elsa . . . » 51,708 »
22. Fabrizio Maria . . . » 51,607 »
23. Clocchiatti Clelia . . . » 51,438 »
24. Della Mea Giorgina . . . » 51,388 »
25. Florit Gisella . . . » 51,340 »
26. Rossi Luciana . . . » 51,262 »
27. Geretti Maria . . . » 51,173 »
28. Di Lenardi Angela . . . » 51,025 »
29. Rossi Maria . . . » 50,991 »
30. Isola Maria . . . » 50,953 »
31. Bortolussi Edda . . . » 50,868 »
32. Bearzotti Bianca . . . » 50,710 »
33. Banelli Nedda . . . » 50,538 »
34. Fracasso Saida . . . » 50,352 »
35. Romanin Edda . . . » 50,228 »
36. Del Fabbro Elisabetta . . . » 50,205 »
37. Rossetti Elisabetta . . . » 50,138 »
38. Di Bernardo Giovanna . . . » 50,000 »
39. Martini Alma . . . » 50,000 »
40. De Simon Maria . . . » 49,951 »
41. Sclauzero Elda . . . » 49,933 »
42. D'Agostini Adalgisa . . . » 49,862 »
43. Croatto Elda . . . » 49,443 »
44. Floreanini Caterina . . . » 49,687 »
45. Qualizza Elvira . . . » 49,668 »
46. Piazzotta Ada . . . » 49,641 »
47. Gobessi Irene . . . » 49,450 »
48. Tramontin Adele . . . » 49,400 »
49. Mambelli Giuseppina . . . » 49,388 »
50. Zamolo Libera . . . » 49,350 »
51. Puntel Maddalena . . . » 49,125 »
52. Stefanutti Domenica . . . » 49,000 »
53. Marcuzzi Norma . . . » 48,766 »
54. Beltrame Edvige . . . » 48,266 »
55. Bevilacqua Pierina . . . » 48,230 »
56. Celloni Ines . . . » 48,010 »
57. Tonutti Bruna . . . » 48,000 »
58. Zanin Santina . . . » 47,885 »
59. Merlino Silvana . . . » 47,750 »
60. Miglioranza Vittorina . . . » 47,691 »
61. Di Piazza Elvezia . . . » 47,622 »
62. Brazzoli Ines . . . » 47,613 »
63. Paroni Rita . . . » 47,531 »
64. Rossi Eliana . . . » 47,353 »
65. Di Bez Giovanna . . . » 47,288 »
66. Doi Nerina . . . » 47,207 »
67. Bellina Lidia . . . » 46,272 »
68. Casarsa Maria Teresa . . . punti 46,250 su 100
69. Del Tatto Evelina . . . » 45,897 »
70. Noro Rita . . . » 45,802 »
71. Danelutto Rosa . . . » 45,270 »
72. Cernoia Amelia . . . » 45,097 »
73. Cantarutti Bruna . . . » 45,065 »
74. Azzalini Lidia . . . » 44,828 »
75. Micolo Gelinda . . . » 44,559 »
76. Rocchetto Igea . . . » 44,351 »
77. Forgiarini Maddalena . . . » 44,000 »
78. Andrioli Idilia . . . » 43,867 »
79. Codermaz Agata . . . » 43,728 »
80. Montevecchi Alma . . . » 43,367 »
81. Forgiarini Giovannina . . . » 43,015 »
82. Ciesch Wania . . . » 42,132 »
83. D'Agaro Iole . . . » 42,000 »
84. Peloso Wilma . . . » 41,923 »
85. Morassi Loretta . . . » 41,250 »
86. Fregonese Gentile . . . » 40,510 »
87. Mecchia Matilde . . . » 39,761 »
88. Loberto Elia . . . » 38,592 »
89. Fabula Lidia . . . » 38,260 »

Il presente decreto, a' sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Udine, addì 14 luglio 1956

Il prefetto: BOCCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 37860-3ª San. in data odierna relativo all'approvazione della graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1954 indetto con decreto prefettizio 31 dicembre 1954, n. 73772-3ª San.;

Viste le preferenze manifestate dalle candidate nelle domande in ordine alle sedi messe a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti risultate idonee sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Colledani Maria: Aquileia;
2) Feruglio Elvira: Moggio Udinese;
3) Castellano Armida: Resiutta;
4) Pascolo Gilda: Comeglians;
5) Crisetig Teresa: Forgaria;
6) Antoniacomi Valentina: Erto e Casso.

Il presente decreto, a' sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Udine, addì 14 luglio 1956

Il prefetto: BOCCIA

(3624)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.